



## Città di Lecce

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 40 del 29 marzo 2018**

**OGGETTO: Determinazione aliquote, riduzione ed esenzioni TASI. Anno 2018. i.e.**

L'anno - **DUEMILADICIOTTO** - addì - **29** - del mese di - **MARZO** - alle ore - **10,05** - ora di convocazione - **10,00** - nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - **ORDINARIA** - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede la Presidente del Consiglio **Dott.ssa Paola POVERO** con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Vincenzo SPECCHIA**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) BATTISTA LUCIANO	X		18) MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO	X	
2) BIANCO GIUSEPPE	X		19) MURRI DELLO DIAGO COSIMO	X	
3) CALÒ LAURA	X		20) NUZZACI MARCO		X
4) DE BENEDETTO FEDERICA	X		21) PALA GIORGIO	X	
5) DE MATTEIS MARCO	X		22) PASQUALINI LUCA	X	
6) FINAMORE ANTONIO	X		23) PATTI PIERPAOLO	X	
7) FRAGOLA MASSIMO	X		24) PERRONE PAOLO	X	
8) GIANNOTTA MARCO	X		25) POVERO PAOLA	X	
9) GIGANTE PAOLA	X		26) RIA LORENZO	X	
10) GILIBERTI MAURO	X		27) ROTUNDO ANTONIO	X	
11) GIORDANO MICHELE	X		28) RUSSI ALBERTO	X	
12) GUIDO ANDREA	X		29) SALVEMINI CARLO (SINDACO)	X	
13) MARIANO MARIANO NATALIA	X		30) SPAGNOLO ANGELA MARIA	X	
14) MAZZOTTA PARIDE	X		31) TONDO ANGELO	X	
15) MESSUTI GAETANO	X		32) TORRICELLI ANTONIO	X	
16) MOLENDINI GABRIELE	X		33) VALENTE FABIO	X	
17) MONOSI ATTILIO	X				

**Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:**

1) AGNOLI ANTONELLA		X	6) MIGLIETTA RITA	X	
2) CITRARO SAVERIO	X		7) MIGLIETTA SILVIA	X	
3) DELLI NOCI ALESSANDRO (V.S.)	X		8) MIGNONE CARLO	X	
4) FORESIO PAOLO	X		9) SIGNORE SERGIO	X	
5) GUIDA PATRIZIA	X				

**In totale presenti il SINDACO e n. 31 Consiglieri - Assenti n. 1 Consiglieri**

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all'esame del settimo punto iscritto all'O.d.G. avente per oggetto:

➤ **Determinazione aliquote, riduzione ed esenzioni TASI. Anno 2018.**

La proposta di deliberazione viene illustrata dal Dirigente Settore Tributi Dott. CARRATA;

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessuno è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione che a maggioranza dei presenti è **approvata**;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti in aula i Consiglieri:

**PRESENTI N. 30**

**FAVOREVOLI N. 16** (LA PRESIDENTE - IL SINDACO - PATTI - MARIANO - MOLENDINI - MURRI - RIA - ROTUNDO - TORRICELLI - NUZZACI - FRAGOLA - GIANNOTTA - DE MATTEIS - FINAMORE - GIGANTE - CALO')

**CONTRARI N. 14** (VALENTE - BATTISTA - MAZZOTTA - DE BENEDETTO - MESSUTI - MONTICELLI - RUSSI - GILIBERTI - GIORDANO - GUIDO - PALA - MONOSI - TONDO - PERRONE)

Per cui,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso:**

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale (dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, la quale si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che i commi da 639 a 704, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i., contengono, nell'ambito della disciplina della IUC, diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili, i cui costi ricadono sul bilancio comunale;
- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- che l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della L. 147/2013, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- che la TASI, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, è determinata applicando alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Dato atto:**

- che il comma 682 dell'art. 1 della più volte citata L. n. 147/2013 prevede che, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC per le varie componenti e tra queste anche la TASI;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.7.2014, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che la sopra citata legge n. 147/2013 prevede, inoltre, che:
  - al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento;
  - al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
  - al comma 677 Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
  - al comma 677, per le annualità d'imposta 2014 e 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i suddetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
  - al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;
  - al comma 682, lettera b), devono essere individuati i Servizi Indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
  - il comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che "i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.";
  - il comma 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui "la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione del comune";
  - che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015), all'art.1, comma 10 lett. b, riduce al 50% la base imponibile IMU, per le unità immobiliari, fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma6, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
- che ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;

- che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 668 e 681 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come segue:
  - il comma 639 prevede l'esclusione dell'applicazione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale per il possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - al comma 669 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - allo stesso comma 678 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
  - al comma 678, è aggiunto, altresì ( comma 54, art. 1, L. n. 208/2015) il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 683, è ridotta al 75 per cento";
  - al comma 681 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015";

**Considerato:**

- che per "Servizi Indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- che il Comune, attraverso l'applicazione della TASI, dovrà reperire le risorse rivolte alla copertura parziale dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili:

- ordine pubblico	€ 4.434.226,00
- servizi di gestione e manutenzione del patrimonio, servizi cimiteriali manutenzione stradale, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, cura del verde pubblico) e pulizia uffici comunali	€ 8.322.159,87
- servizi per l'ambiente, protezione civile	€ 2.135.960,00
- servizi scolastici e socio-assistenziali	€ 3.693.946,00
- servizio anagrafico, stato civile, servizio elettorale e servizio statistico (al netto delle entrate specifiche)	€ 76.923,10
	<b>€ 18.663.214,97</b>

**Visto** l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n. 147 del 2013 - che, in materia di IMU, prevede:

- al comma 2, che l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 6, che l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

**Visto** l'art. 9 bis del D.L. n. 47/14, convertito con modificazioni dalla Legge 23.05.2014 n° 80, rubricato "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero", che:

- a) al primo comma modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a "non risulti locata" e dopo l'ottavo periodo ha inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";
- b) al secondo comma stabilisce che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

**Visto** l'art. 1, comma 26, della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per gli anni 2016, 2017 e **2018**, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**Visto** l'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che anche per l'anno d'imposta **2018**, i comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017, di cui al comma 677, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

**Rilevato:**

- che con deliberazione n. 14 del 21.03.2017, il Consiglio Comunale ha confermato l'approvazione della maggiorazione TASI, pari allo 0,40 per mille, già deliberata per le annualità 2015 e 2016, anche per il 2017;

**Ritenuto** di dover **approvare** le aliquote **TASI** per l'anno 2018, in relazione a quanto stabilito dalle norme sopra richiamate, nonché di trasmettere l'atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2018;

**VISTI**

- l'articolo unico, comma 1 del Decreto Ministero Interno 29 novembre 2017, che prevede il differimento, al 28 febbraio 2018, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli enti locali;
- il D.M. dell'Interno del 9.02.2018, pubblicato in G.U. n. 38 del 15.02.2018, con il quale è stato differito al 31.03.2018, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2018, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Ritenuto**, altresì, opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, di mantenere la maggiorazione della TASI di cui all'art. 1, comma 677, del D.L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata nel 2015, con deliberazione del C.C. n. 45 del 13/07/2015;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art.1, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014);
- l'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Finanziaria 2016);
- il comma 42, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- il comma 37, dell'art. 1, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

- il D.Lgs. 18/8/2000 n°267, T.U. Leggi EE.LL. e s.m.i.;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere reso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 19/03/2018;

**VISTO** il D.Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico degli EE.LL. e s.m.i.;

**VISTI** i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

**con voti: maggioranza dei presenti**

**FAVOREVOLI N. 16** (LA PRESIDENTE - IL SINDACO - PATTI - MARIANO - MOLENDINI - MURRI - RIA - ROTUNDO - TORRICELLI - NUZZACI - FRAGOLA - GIANNOTTA - DE MATTEIS - FINAMORE - GIGANTE - CALO) - **CONTRARI N. 14** (VALENTE - BATTISTA - MAZZOTTA - DE BENEDETTO - MESSUTI - MONTICELLI - RUSSI - GILIBERTI - GIORDANO - GUIDO - PALA - MONOSI - TONDO - PERRONE)

**DELIBERA**

1) di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare nel 2018 parte della copertura del costo mediante l'applicazione della Tasi, quelli di seguito indicati:

- **ordine pubblico:** servizi di pubblica sicurezza e vigilanza e servizi di polizia locale( escluso le altre spese che vengono imputate nel quadro economico con i proventi delle violazioni del C.d.S., (di cui al comma 4 dell'art. 208 del Nuovo Codice della Strada)

**€ 4.434.226,00**

- **manutenzione** del verde attrezzato Lupiae spa; interventi sulle marine, servizi di custodia, controllo espurgo, sanificazione e conduzione opere di fognatura pluviale; manutenzione fontane pubbliche; servizio di manutenzione della pubblica illuminazione; manutenzione illuminazione artistica; manutenzione patrimonio stradale attraverso Lupiae spa; manutenzione basolato; servizi cimiteriali( esclusi quelli di cui al D.M. Interno 31.12.1983); servizi cimiteriali Lupiae

**€ 7.114.189,46**

- **pulizia** uffici comunali e sedi istituzionali; manutenzione patrimonio comunale, impianti ed estintori; manutenzione patrimonio Comunale impianti ascensore

**€ 1.207.970,41**

- **Servizio Anagrafe:** Responsabile; informazioni anagrafiche; iscrizioni anagrafiche; cancellazioni anagrafiche ;rilascio certificati, autentiche di firme ; accettazione richiesta cambi di residenza e di indirizzo; variazioni di indirizzo; iscrizioni anagrafiche cittadini stranieri; corrispondenza e certificazione storica ; iscrizione e certificazione AIRE; Aggiornamento anagrafico per toponomastica; aggiornamento INA

**€ 30.196,64**

- **Servizio Stato Civile:** Responsabile , Ufficio matrimoni ;ufficio dichiarazioni di nascita; ufficio cittadinanza

**€ 10.161,78**

- **Servizio Elettorale:** Responsabile, Aggiornamento liste elettorali, rilascio tessere, rilascio tagliandi di convalida adesivi, aggiornamento Albo scrutatori e Presidenti di Seggio; Segreteria Commissione Circondariale

€ 7.415,7

- **Servizio Statistico:** Responsabile rilevazioni statistiche

€ 1.585,49

Costi di carta, Toner, Rilegatura registri e fornitura varia

€ 27.563,49

**Servizio bidelli nelle scuole dell'infanzia comunale**

€ 671.946,00

**Asili Nido e servizi per la prima infanzia**

€ 575.000,00

**Servizio agli anziani**

€ 236.000,00

**Contributi economici**

€ 100.000,00

**Servizi ai minori**

€ 2.111.000,00

**Servizi ambientali:** servizio di derattizzazione, disinfezione, disinfestazione; servizio di diserbo chimico e manuale, servizio di pulizia spiagge e arenili; servizio di smaltimento carogne; Noleggio bagni chimici e ritirate pubbliche; bonifica siti inquinati, rimozione e smaltimento rifiuti speciali o pericolosi ed eternit; servizi di protezione civile; spese relative ai canili ( randagismo ); interventi di igiene e sanità; incarico consulente legale e tecnico.

€ 2.135.960,00

€ 18.663.214,97

2) di approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote TASI, per il finanziamento dei servizi indivisibili sopra indicati:

Descrizione	Aliquota TASI x 1000
Aree fabbricabili	0
Abitazioni principali di categoria A/1, A8 e A9 e pertinenze, nonché a tutti gli immobili ai quali, è stato attribuito il trattamento per l'abitazione principale con la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU 2018	2,00
Altri fabbricati diversi da quelli sopra indicati	0,40
Fabbricati rurali uso strumentale	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1,00
Abitazione principale (una ed una sola unità immobiliare) posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0,83 per le categ. A/1-A/8-A/9; le altre categ. esenti per legge.

confermando la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per gli anni 2015, 2016 e 2017;

3) di fissare, sempre per il 2018, a carico dell'occupante (affittuario), la percentuale del 10% del tributo TASI;

4) di dare atto che con il presente atto non sono previsti aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dal comma 37, dell'art. 1, della Legge 24.12.2017, n. 205;

5) Di trasmettere copia della presente al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

***Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione precedentemente espressa:***

**FAVOREVOLI N. 16** (LA PRESIDENTE - IL SINDACO - PATTI - MARIANO - MOLENDINI - MURRI - RIA - ROTUNDO - TORRICELLI - NUZZACI - FRAGOLA - GIANNOTTA - DE MATTEIS - FINAMORE - GIGANTE - CALO) - **CONTRARI N. 14** (VALENTE - BATTISTA - MAZZOTTA - DE BENEDETTO - MESSUTI - MONTICELLI - RUSSI - GILIBERTI - GIORDANO - GUIDO - PALA - MONOSI - TONDO - PERRONE)

### **DELIBERA**

***dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.***

**I suddetti interventi sono integralmente riportati  
nel resoconto stenotipico in atti**

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

**LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to Dott.ssa Paola POVERO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Vincenzo SPECCHIA

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere FAVOREVOLE

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
f.to Dott. Emanuele CARRATTA

DATA 08/03/2018

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
f.to Dott. Salvatore LAUDISA

DATA 08/03/2018

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

E' in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Dal 4 APR. 2018 al 18 APR. 2018

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Lecce, 4 APR. 2018

L'Addetto al Servizio



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Vincenzo SPECCHIA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal.....al.....

Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni

Lecce, .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. V. SPECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
In carta semplice per uso amministrativo

Dal Municipio, li 4 APR. 2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Vincenzo SPECCHIA

**Il Vice Segretario Generale**  
Dott. Francesco MAGNOLO